

## **CODICE DI RIGASSIFICAZIONE**

### **VISTI**

gli articoli 1 e 2, comma 12°, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

la tabella A dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;

la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE, da attuare nella legislazione italiana entro il 3 marzo 2011;

l'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”;

l'articolo 3, commi 2°, 3°, 6° e 9°, l'articolo 23, commi 2° e 3° e gli articoli 24, 25, 26, 27, 30 e 35 del Decreto Legislativo;

l'articolo 1, commi 17° e 18° della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

il paragrafo 2.3, l'introduzione al paragrafo 5 ed il paragrafo 5.3.2 del documento di consultazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 24 ottobre 2000 “Tariffe per l'utilizzo delle attività di trasporto, di stoccaggio e dei terminali di GNL del sistema nazionale del gas”, concernente la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 23, commi 2° e 3° del Decreto Legislativo, e dell'articolo 2, comma 12°, lettere d) ed e) della legge 14 novembre 1995, n. 481;

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27 marzo 2001 “Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;

il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22 Dicembre 2000 “Individuazione della rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;

l'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”;

l'articolo 26 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria del 2001);

il capitolo 2, del paragrafo 3.3 e l'introduzione al capitolo 4 del documento di consultazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 13 marzo 2001 "Garanzie di libero accesso alle attività di trasporto e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che svolgono tali attività";

i paragrafi 5.1.3 e 5.3 del documento di consultazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 13 marzo 2001 "Linee guida per la separazione amministrativa e contabile dei soggetti operanti nel settore del gas" che costituisce il documento per la consultazione per la formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12° lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'articolo 2, comma 2°, l'articolo 3, comma 4°, gli articoli 4, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 della Delibera AEEG del 30 maggio 2001, n. 120 "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl";

la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2001 n. 24/D "Introduzione dell'Euro in materia di accise";

la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 27 giugno 2001, prot. n. 1064, "Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 concernente la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. Adempimenti doganali connessi all'importazione, al transito, all'esportazione";

la Delibera AEEG n. 22 del 26 febbraio 2004, "Disposizioni in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02";

la Delibera AEEG n. 68 del 18 aprile 2005, "Aggiornamento del "Contratto per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" e del documento del "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale- modello PSV", in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 26 febbraio 2004, n. 22/04";

la Delibera AEEG n. 167 dell'1 agosto 2005, "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione";

il decreto del MAP dell'11 aprile 2006, "Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacità di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'unione europea";

il decreto del MAP del 28 aprile 2006, che stabilisce, inter alia, (i) le procedure che regolano l'accesso alla rete nazionale del gas, a seguito della concessione di una esenzione dal regime di accesso dei terzi con riguardo ai nuovi terminali di rigassificazione e (ii) i criteri in base ai quali l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas determinerà la procedura per l'allocazione della quota residua della capacità di rigassificazione che non è soggetta a esenzione o ad allocazione prioritaria;

la Delibera AEEG n. 168 del 31 luglio 2006, “Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali è stata rilasciata una esenzione e per l’assegnazione delle capacità residue, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 aprile 2006”, come modificata dalla Delibera AEEG n. 327 del 18 dicembre 2007;

la Delibera AEEG n. 204 del 27 settembre 2006, “Modifica della disciplina in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 26 febbraio 2004, n. 22/04, per l’anno termico 2006-2007”; e

la Delibera AEEG n. 245 del 28 settembre 2007, “Integrazioni alla disciplina in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 26 febbraio 2004, n. 22/04, per l’anno termico 2007-2008”;

la Delibera AEEG n.ARG/Gas 92/08 del 7 luglio 2008 “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alla deliberazione n. 166/05 e n. 11/07”.

la Delibera AEEG n.ARG/Gas 184/09 del 12 gennaio 2009 “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013”;

la Delibera AEEG n.ARG/gas 45/11 del 14 aprile 2011 “Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale”;

la Delibera AEEG n.297/2012/R/GAS del 19 luglio 2012 “Disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con i terminali di rigassificazione”;

## CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### I.1 DEFINIZIONI E CRITERI INTERPRETATIVI

#### I.1.1 Definizioni

**“Send Out Massimo Giornaliero”**: è la massima portata volumetrica, espressa in Sm<sup>3</sup>/giorno, così come pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore ([www.adriaticlng.it](http://www.adriaticlng.it))

**“Utente del Servizio di Trasporto”** significa qualsiasi soggetto utente del servizio di trasporto eventualmente indicato dall’Utente al Gestore, per la ripartizione in tutto o in parte del Gas di propria competenza ai sensi dell’art.10bis.6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas), e nel rispetto delle regole definite nell’allegato K.

## CAPITOLO II - SPECIFICHE DEL TERMINALE, PROCEDURE DI ACCESSO E PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA

### 2.4.5 Requisiti per l’Accesso

- (a) ~~nel caso in cui il Richiedente non intenda diventare un “Utente” della Rete, il Richiedente abbia la disponibilità di un “Utente” della Rete che intenda agire in qualità di “Compensatore” per i potenziali squilibri giornalieri in modo che tale Richiedente sia in grado di operare al Punto di Scambio Virtuale~~
- (b) ai sensi dell’art.10 bis della delibera 167/05 (come modificato dalla Delibera 297/2012/R/Gas) il Richiedente sia Utente del Servizio di Trasporto o, nel caso in cui il Richiedente non abbia tale requisito, il Richiedente indichi uno o più Utenti del Servizio di Trasporto, che agiscano in qualità di “Compensatori” , in modo che tale Richiedente sia in grado di operare al Punto di Scambio Virtuale;

### II.3.3 Programmazione Trimestrale

#### 3.3.1 Comunicazione da parte degli Utenti delle preferenze per il Programma Trimestrale

a) Entro le ore 17:00 del 16° (sedicesimo) Giorno di ciascun Mese, ciascun Utente della Capacità Esentata e ciascun Utente della Capacità Regolata comunicheranno per iscritto al Gestore le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica che tale Utente ha sottoscritto con riferimento ai 3 (tre) Mesi successivi al Mese in corso (le **“Preferenze per la Programmazione Trimestrale”**), indicando quanto segue:

- i. le preferenze di programmazione per ciascun Mese degli Slot di Discarica corrispondenti alla Capacità Sottoscritta di tale Utente in tale Mese; nell’esprimere tali preferenze tale Utente dovrà seguire, per quanto praticabile, il Programma Trimestrale in corso e il Programma Annuale;

- ii. la quantità di GNL che l'Utente ha intenzione di Scaricare presso il Terminale, espressa in metri cubi e in GJ, per ciascuno Slot di Discarica;
- iii. l'identità, la stazza, la capacità di caricazione lorda e la lunghezza della Nave Metaniera da utilizzarsi per ciascuno Slot di Discarica; e
- iv. il porto di caricazione del GNL per ciascuno Slot di Discarica
- v. **L'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto in favore dei quali intende ripartire in tutto o parte le quantità di Gas di competenza**

La Capacità Sottoscritta nel Mese  $M$  rispetto alla quale l'Utente interessato non abbia presentato per iscritto al Gestore entro le ore 17:00 del sedicesimo (16) Giorno del Mese  $M-2$  le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica sarà considerata come Capacità Rilasciata come se tale Utente avesse comunicato il 20° (ventesimo) Giorno del Mese  $M-2$  una Dichiarazione di Rilascio al Gestore ai sensi dell'articolo 2.6 del capitolo II.

b) Le richieste degli Utenti di scambio di Slots di Discarica con Slots non allocati devono pervenire in forma scritta mediante richiesta inviata al Gestore (i) se lo Slot non allocato si trova nelle due prime settimane del mese  $M+1$ , fra il 2° secondo giorno lavorativo e il 5° (quinto) giorno lavorativo del mese  $M$  e (ii) se lo Slot non allocato si trova nelle due ultime settimane del mese  $M+1$ , nel periodo fra il 2° secondo giorno lavorativo e il 16 (sedici) del Mese  $M$ .

### 3.3.2 Comunicazione da parte del Gestore dei Programmi Trimestrali

Entro il 21° (ventunesimo) Giorno di ciascun Mese, o il Giorno Lavorativo seguente qualora il 21 (ventuno) del Mese non sia un Giorno Lavorativo, il Gestore comunicherà a ciascun Utente della Capacità Esentata e a ciascun Utente della Capacità Regolata il relativo Programma Trimestrale, e aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico, indicando quali Slot di Discarica siano stati assegnati e quali non siano stati assegnati. Il Programma Trimestrale dovrà indicare, per ciascun Mese, il numero degli Slot di Discarica conferiti a ciascun Utente, insieme al volume di GNL atteso in Discarica, e la data di ciascuno Slot di Discarica programmato.

Nel definire ciascun Programma Trimestrale, il Gestore si adopererà al fine di programmare gli Slot di Discarica in modo equo, tenendo conto:

- (i) del Programma Trimestrale in corso;
- (ii) delle Preferenze per la Programmazione Trimestrale dell'Utente interessato; e
- (iii) dei criteri di cui ai seguenti punti (a) e (b) del presente articolo 3.3.2.

Qualora 2 (due) o più Utenti abbiano espresso preferenze inconciliabili rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica e tali Utenti non riescano a risolvere tale conflitto attraverso il reciproco e regolare scambio di informazioni tra il Gestore e tali Utenti, il Gestore programmerà gli Slot di Discarica in questione in base ai seguenti criteri:

- (a) nessuna modifica sarà apportata alla programmazione degli Slot di Discarica prevista dal Programma Trimestrale corrente; e
- (b) qualora il criterio di cui al punto (a) non sia applicabile, sarà data priorità all'Utente che usufruisca del Servizio per la maggiore quantità complessiva di GNL, espressa in metri cubi, con riferimento all'intera durata del relativo Contratto per la Capacità, purché tale Utente esprima preferenze per la programmazione dei propri Slot di Discarica in modo da consentire la programmazione di Slot di Discarica di altri Utenti della Capacità Esentata e della Capacità Regolata.

Fermo restando quanto previsto dalla Procedura per la Riconsegna del Gas, il Gestore includerà nel Programma Trimestrale una stima del Gas da Riconsegnare al relativo Utente e/o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente per la ripartizione del Gas di propria competenza ai sensi dell'art.10bis.6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas), durante i 3 (tre) Mesi successivi

### 3.3.3 Natura vincolante dei Programmi Trimestrali

I Programmi Trimestrali predisposti ai sensi dell'articolo 3.3.2. del capitolo II, come eventualmente modificati di volta in volta ai sensi dell'articolo 3.6 del capitolo II, saranno vincolanti per il Gestore e, gli Utenti e gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente per la ripartizione del Gas di propria competenza ai sensi dell'art.10bis.6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas).

## III.2.2 Obbligazioni delle Parti

2.2.1 In virtù di un Contratto per la Capacità, le Parti assumono le seguenti obbligazioni:

- (a) il Gestore presterà il Servizio a decorrere dalla data, per la durata e per la Capacità Sottoscritta indicate in tale Contratto per la Capacità il tutto in conformità con i termini e le condizioni ivi previste; e
- (b) l'Utente, a decorrere dalla data, per la durata e per la Capacità Sottoscritta indicate in tale Contratto per la Capacità dovrà:
  - (i) pagare il Corrispettivo di Capacità e il Corrispettivo di Rete (se e nella misura in cui quest'ultimo sia dovuto dal Gestore all'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto);
  - (ii) con riferimento alle quantità di GNL che tale Utente (a sua esclusiva discrezione) abbia consegnato o abbia fatto consegnare al Punto di Consegna ai sensi di tale Contratto per la Capacità e rispetto alle quali sia stato prestato il Servizio: (a) accettare la Riconsegna del Gas o far sì che

gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) accettino la Riconsegna del Gas all'Utente risultante dalle quantità di GNL consegnate, alla portata alla quale tale Gas dovrà essere Riconsegnato ai sensi del Contratto per la Capacità; e (b) pagare i relativi Corrispettivo Variabile e Corrispettivo Variabile di Trasporto.

fatto salvo, in ogni caso, quanto diversamente previsto dal presente articolo 2.2.

### III.2.3 Requisiti per il Servizio

Salvo che il Gestore abbia rinunciato o differito la necessità per un Utente di ottemperare ad uno o più dei seguenti requisiti (nella misura in cui tale rinuncia o differimento sia consentito dalla Normativa applicabile), ciascun Utente dovrà soddisfare e mantenere i seguenti requisiti (i “**Requisiti per il Servizio**”):

- (a) l'Utente è parte di un contratto di compravendita non soggetto a condizioni per le quantità di GNL oggetto del Contratto per la Capacità;
- (b) a partire dalla data di inizio del Servizio, l'Utente (i) è parte di un contratto di trasporto per il trasporto a valle del Punto di Riconsegna delle quantità di Gas oggetto del Contratto per la Capacità, o (ii) nel caso in cui tale Utente non intenda diventare un “Utente” della Rete, l'Utente certifichi di aver ottenuto da un “Utente” della Rete un impegno irrevocabile ai sensi del quale quest'ultimo agirà come “Compensatore” per i potenziali squilibri giornalieri per l'intera durata del relativo Contratto per la Capacità e, in entrambi i casi, l'Utente è stato abilitato ad operare al Punto di Scambio Virtuale; è parte di un contratto di trasporto per il trasporto a valle del Punto di Riconsegna delle quantità di Gas oggetto del Contratto per la Capacità, indica uno o più Utenti del Servizio di Trasporto e certifica di aver ottenuto da questi ultimi un impegno irrevocabile di ritiro del relativo Gas ai sensi del quale agiscono in qualità di “Compensatori” all'Impresa di Trasporto ai sensi del comma 10bis.1 della Delibera 297/12;
- (c) l'Utente è parte di un contratto per il trasporto al Punto di Consegna delle quantità di GNL oggetto del Contratto per la Capacità e, a partire dalla data di inizio del Servizio, le relative Nave/i Metaniera/e, equipaggio/i e comandante/i rispettano il Regolamento del Terminale, i Regolamenti Marittimi, il Cargo Handling Manual e la Procedura di Verifica della Nave Metaniera;
- (d) l'Utente è adempiente alle disposizioni dell'articolo 10 del capitolo III;
- (e) l'Utente è adempiente alle disposizioni dell'articolo 11.2 del capitolo III;
- (f) qualora una qualsiasi quantità di GNL oggetto di un Contratto per la Capacità debba essere importata da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, l'Utente ha ottenuto l'autorizzazione del MSE all'importazione di tale quantità di GNL, ai sensi del decreto del MICA del 27 marzo 2001 o, qualora tale Utente abbia stipulato un contratto di importazione di GNL di durata inferiore ad 1 (un) anno, l'Utente ha la disponibilità di stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera (d), del Decreto Legislativo, se e nella misura in cui tale

disponibilità sia richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo;

- (g) l'Utente è in possesso di ogni altra concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta e permesso necessari allo svolgimento di tutte le attività relative, connesse e accessorie al Contratto per la Capacità;
- (h) l'Utente è adempiente alle proprie obbligazioni ai sensi dei contratti stipulati con terzi che si riferiscano o siano collegati a quanto previsto alle lettere (a) (b), (c), (d) ed (e) che precedono e tiene indenne e manlevato il Gestore dall'eventuale inadempimento degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) che possano avere conseguenze dirette o indirette sulla corretta esecuzione del Contratto per la Capacità;
- (i) l'Utente soddisfa i requisiti necessari affinché gli venga riconosciuta la priorità stabilita ai sensi del paragrafo (iii) dell'articolo 2.4.2 (a) del capitolo II, così come indicato nella propria Richiesta di Accesso; e
- (j) l'Utente ha fornito al Gestore l'autorizzazione a presentare richieste di transazioni al Punto di Scambio Virtuale che comportano l'automatica accettazione da parte dell'Utente e/o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas), in conformità alle disposizioni applicabili per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale pubblicate da Snam Rete Gas o da qualsiasi altro soggetto che gestisce il Punto di Scambio Virtuale, nonché qualsiasi altro documento a tal fine richiesto da Snam Rete Gas o da ~~tale~~ altro soggetto, essendo inteso che l'autorizzazione e gli altri documenti dovranno essere forniti dall'Utente, e/o dagli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas), in tempo utile al fine di consentire al Gestore di trasmetterli a Snam Rete Gas o a ~~tale~~ altro soggetto prima dell'inizio del Servizio.

Qualora un Utente cessi di soddisfare o mantenere uno o più Requisiti per il Servizio durante il periodo di validità del relativo Contratto per la Capacità, ~~tale~~ o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) cessino di soddisfare o mantenere uno o più requisiti per l'accesso al servizio di trasporto, l'Utente dovrà: (i) informare il Gestore entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla conoscenza di tale circostanza; e (ii) compiere ragionevoli sforzi per tornare a soddisfare prontamente i Requisiti per il Servizio non soddisfatti o mantenuti e, a seconda del caso, prendere ogni misura per far sì che l'Utente del Servizio di Trasporto compia ragionevoli sforzi per tornare a soddisfare prontamente i requisiti per il servizio di trasporto non soddisfatti o mantenuti.

### III.2.4 Dichiarazioni e garanzie dell'Utente

2.4.1 Ciascun Utente dichiara e garantisce al Gestore che le affermazioni di seguito riportate (le “**Dichiarazioni**”) sono veritiere e corrette alla data della stipula del Contratto per la Capacità:

- (a) l'Utente è una società debitamente costituita e validamente esistente ai sensi del diritto del Paese in cui è costituita;
- (b) l'Utente ha i poteri e la capacità necessari per la stipula del Contratto per la Capacità, l'esercizio dei diritti e l'assunzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso Contratto per la Capacità;
- (c) qualora l'Utente sia una società costituita ai sensi della legge italiana, la Richiesta di Accesso sia stata sottoscritta da rappresentanti di tale Utente debitamente autorizzati a sottoscriverla in nome o per conto di tale società. Resta inteso che in caso di rappresentanti negoziali tali rappresentanti sono autorizzati ad approvare specificatamente per iscritto le clausole vessatorie ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e, in particolare, la clausola che deroga la competenza territoriale di cui all'articolo 4.2 del capitolo I del presente Codice di Rigassificazione, la quale prevede che *“tutte le controversie derivanti da, o connesse a, un Contratto per la Capacità fra il Gestore e l'Utente che sia Parte di tale Contratto per la Capacità e/o connesse al Codice di Rigassificazione, diverse dalle Controversie Tecniche di cui all'articolo 4.3 del capitolo I, saranno soggette alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del foro di Milano”*;
- (d) L'Utente si è attivato tempestivamente al fine di essere abilitato ad operare al Punto di Scambio Virtuale, a meno che non sia già stato abilitato alla data della Richiesta di Accesso, e ha provveduto a sottoscrivere debitamente, e a fornire tempestivamente al Gestore, la documentazione richiesta da Snam Rete Gas o da qualsiasi altro soggetto che gestisce il Punto di Scambio Virtuale affinché il Gestore sia autorizzato ad operare al Punto di Scambio Virtuale presentando richieste per transazioni che comportano l'automatica accettazione da parte degli Utenti **e/o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas)**;
- (e) non sussiste alcuna azione o procedimento legale in corso o che, a conoscenza dell'Utente, sia minacciato contro o riguardi l'Utente, che potrebbe pregiudicare significativamente la capacità dell'Utente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per la Capacità; e
- (f) la stipula e l'adempimento del Contratto per la Capacità da parte dell'Utente non viola: (i) la Normativa applicabile o altra legge, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziale, o analogo provvedimento, che si applichi a tale Utente; o (ii) ogni altro contratto di cui l'Utente sia parte, o determini un inadempimento di tale altro contratto.

### III.2.9 Prestazione del Servizio di Riconsegna

- 2.9.1 Ogni Utente dà atto che il Gestore ha concluso il Contratto di Trasporto, come richiesto dagli articoli 3 e 6 della Delibera AEEG n. 168 del 31 luglio 2006 al fine di effettuare il Servizio di Riconsegna all'Utente, e/o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas).
- 2.9.2 Alla luce di quanto sopra, ogni Utente (i) dichiara di aver esaminato i Codici di Rete delle relative Imprese di Trasporto e il modello di Contratto di Trasporto; (ii) approva la sottoscrizione del/i Contratto/i di Trasporto da parte del Gestore per suo-(loro) conto, e la specifica approvazione per iscritto da parte del Gestore ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile delle clausole vessatorie contenute nel Contratto di Trasporto e, in particolare, la previsione che deroga la competenza territoriale di cui all'articolo 5.2.2 del capitolo 19 del codice di rete di Snam Rete Gas e 18.6.2.2 del codice di rete di Edison Stoccaggio, le quali clausole prevedono entrambe la competenza esclusiva del Tribunale di Milano, e l'esecuzione di tutte le attività relative eventualmente poste in essere dal Gestore prima della sottoscrizione del Contratto per la Capacità; e (iii) autorizza irrevocabilmente il Gestore ad eseguire per suo conto tutte le ulteriori attività necessarie o opportune per dare esecuzione al Contratto di Trasporto e per prestare il Servizio di Riconsegna all'Utente, e/o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas).

### III.6 QUANTITÀ, QUALITÀ E PRESSIONE DEL GAS

#### III.6.1 Riconsegna del Gas

##### 6.1.3 Procedura per la Riconsegna del Gas

Fermo quanto stabilito dall'articolo 6.1.8 del capitolo III, il Gestore dovrà Riconsegnare, e l'Utente dovrà accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) accettino la Riconsegna del Gas, in conformità alla Procedura per la Riconsegna del Gas e al Contratto di Trasporto e secondo quanto specificato nel relativo Contratto per la Capacità, del 100% (cento per cento) della quantità di Gas determinata ai sensi dell'articolo 2.8 del capitolo III.

##### 6.1.4 Principi della Procedura per la Riconsegna del Gas

La Procedura per la Riconsegna del Gas si basa sui seguenti principi:

- (a) fatto salvo quanto previsto ai punti (i) e (j) che seguono, il Gestore dovrà Riconsegnare il Gas e ciascun Utente Continuativo dovrà accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che l'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) accettino la Riconsegna del Gas, ogni Giorno con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del Mese, salvo il caso in cui gli Utenti in questione richiedano altrimenti in presenza di flessibilità operative nella Riconsegna;

- (b) i volumi Riconsegnati agli Utenti Continuativi o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) durante un Mese saranno basati su: (i) le scorte di GNL nei serbatoi del Terminale all'inizio del Mese; (ii) il livello minimo di GNL che deve essere mantenuto nei serbatoi del Terminale alla fine di quel Mese e (iii) i volumi di GNL Scaricati dall'Utente Continuativo durante quel Mese, tenendo in considerazione le esigenze di manutenzione del Terminale e della Rete;
- (c) il Gestore dovrà Riconsegnare il Gas agli Utenti della Capacità Spot, e gli Utenti della Capacità Spot dovranno accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che l'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) accettino la Riconsegna del Gas, in conformità al Programma di Riconsegna Spot e per la durata del Periodo di Riconsegna Spot. Il Periodo di Riconsegna Spot inizierà durante il Giorno successivo al Giorno in cui la Discarica ha avuto inizio o in qualunque altro momento che il Gestore ritenga necessario da un punto di vista operativo;
- (d) il Gestore avrà il diritto di modificare il volume giornaliero del Gas Riconsegnato ad un Utente o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) qualora ciò sia necessario per gestire in modo efficace il volume di GNL nel Terminale, tenuto conto delle Discariche di GNL previste e dei flussi previsti di Riconsegna del Gas. Nell'esercitare tale facoltà, il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di limitare tali modificazioni.
- (e) Le modalità con le quali il Gestore aggiorna il volume giornaliero del Gas Riconsegnato sono definite nell'Allegato (k) del Codice di Rigassificazione nei paragrafi "Programma di Riconsegna Modificato" e "Programma di Riconsegna Spot Modificato";
- (f) in conformità alle previsioni del relativo Contratto per la Capacità, del Contratto di Trasporto e di ogni altra norma o disposizione applicabile pubblicata da Snam Rete Gas per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale, il Gestore comunicherà, tramite transazioni giornaliere o multi – giornaliere al Punto di Scambio Virtuale, le quantità di Gas che saranno immesse su base giornaliera al Punto di Ingresso di Cavarzere per conto di ciascun Utente o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) e informerà l'Utente o, qualora applicabile, l'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati conformemente all'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) dei volumi di Gas Riconsegnati a tale Utente in ogni Giorno. In caso di rettifiche ai profili di Riconsegna degli Utenti o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) durante il corso di un Mese, incluso il caso in cui ciò sia dovuto ad un ritardo o un arrivo anticipato delle Navi Metaniere o ad una

mancata consegna, il Gestore effettuerà transazioni di cui alle “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale” al fine di rispecchiare i Profili di Riconsegna Finali di tutti gli Utenti o Utenti del Servizio di Trasporto coinvolti ma non sarà obbligato ad effettuare transazioni, nelle rilevanti sessioni, al fine di rettificare il profilo giornaliero o infra giornaliero di Riconsegna di ciascun Utente coinvolto;

- (g) l'Utente sarà responsabile e terrà indenne il Gestore da qualsiasi costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualsiasi genere sostenuti dal Gestore e addebitati dall'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto, a meno che tali costi, perdite, danni, pretese e/o spese siano la conseguenza di una azione od omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore medesimo;
- (h) nella misura in cui gli effettivi volumi Scaricati di GNL di qualsiasi Utente differiscano, per tempistiche e/o quantità, da quelli programmati per la Discarica ai sensi del più recente Programma Trimestrale, anche a causa di ritardi o anticipi delle Navi Metaniere, l'Utente subirà in primo luogo un aggiustamento della quantità di Gas oggetto di Riconsegna, e successivamente, ove ancora necessario dopo che la quantità di Gas oggetto di Riconsegna a tale Utente sia stata aggiustata nella maggiore misura possibile, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3.3(d) e 3.4(d) del capitolo IV, saranno aggiustate *pro quota* le quantità di Gas oggetto di Riconsegna agli altri Utenti, sulla base del volume di Gas da Riconsegnare a ciascun Utente per Giorno come comunicato ai sensi dell'articolo 6.1.4 (e) del capitolo III. Nel caso in cui l'Utente abbia indicato degli Utenti del Servizio di Trasporto conformemente all'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) le previsioni del presente comma si applicano *mutatis mutandis* a questi ultimi ;
- (i) in caso di riduzione della capacità del Gestore di Riconsegnare Gas che sia conseguenza di un'azione di un Utente, o di un inadempimento di un Utente alle proprie obbligazioni nascenti dal relativo Contratto per la Capacità, in primo luogo tale Utente subirà una riduzione della propria quantità di Gas oggetto di Riconsegna, e, se sarà ancora necessario dopo aver ridotto a zero (0) la quantità di Gas oggetto di Riconsegna a tale Utente, le quantità di Gas oggetto di Riconsegna a tutti gli altri Utenti saranno ridotte *pro quota* sulla base del volume di Gas oggetto di Riconsegna all'Utente per il Giorno, come comunicato ai sensi dell'articolo 6.1.4 (e) del capitolo III. In caso di riduzione della capacità del Gestore di Riconsegnare Gas per ragioni diverse da quelle sopra descritte, la quantità di Gas oggetto di Riconsegna sarà ridotta *pro quota* per tutti gli Utenti, sulla base del volume di Gas oggetto di Riconsegna all'Utente per il Giorno, come comunicato ai sensi dell'articolo 6.1.4 (e) del capitolo III. Nel caso in cui l'Utente abbia indicato degli Utenti del Servizio di Trasporto conformemente all'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) le previsioni del presente comma si applicano *mutatis mutandis* a questi ultimi;
- (j) qualora gli effettivi volumi Scaricati di GNL di qualsiasi Utente differiscano, per tempistiche e/o quantità, rispetto a quelli programmati per la Discarica ai sensi del più recente Programma Trimestrale, anche a causa di ritardi o anticipi delle Navi Metaniere o ad una mancata consegna, il Gestore non sarà responsabile di

qualsiasi per alcun costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualunque tipo che siano sofferti o sostenuti dagli Utenti e dagli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas), o dai terzi, ivi inclusa qualunque pretesa avanzata dagli Utenti per penali addebitate dall'Impresa di Trasporto o dalle imprese di stoccaggio per rettifiche delle nomine di Gas, fatta eccezione per il caso in cui tali costi, perdite, danni, pretese e/o spese siano direttamente ascrivibili alla dolosa o gravemente colposa inadempienza del Gestore nell'operare nel tempo dovuto durante le sessioni di cui alle "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale" in conformità all'articolo 6.1.4 (f) del capitolo III.

#### 6.1.5 Determinazione di quantità, qualità e pressione del Gas

- (a) La quantità, qualità e pressione del Gas oggetto di Riconsegna agli Utenti saranno stabilite in conformità alle procedure stabilite dall'Impresa di Trasporto per la Rete, che sono riportate nell'Allegato (h).
- (b) Su richiesta di un Utente, il Gestore consentirà a tale Utente di accedere:
  - (i) alla strumentazione di misurazione del Gas che sia di proprietà, operata e mantenuta dal Gestore, in orari ragionevoli e con una frequenza coerente con il programma di verifica ed ispezioni dell'Impresa di Trasporto ed esclusivamente a rischio e spese di tale Utente, ai fini di: ispezione, campionatura del Gas, presenza durante i *test* per determinare quantità, qualità e pressione del Gas Riconsegnato e durante la pulizia, l'installazione, la modifica, la riparazione, la verifica, la taratura o la rettifica di tale strumentazione per la misurazione; e
  - (ii) alle registrazioni e ai grafici relativi alla misurazione di quantità, qualità e pressione del Gas Riconsegnato, unitamente ai relativi calcoli.
- (c) Tutte le registrazioni delle misurazioni eseguite dal Gestore ai sensi del presente articolo 6.1.5 e i relativi risultati saranno conservati dal Gestore e resi disponibili al relativo Utente per un periodo non inferiore ad 1 (un) anno dopo il completamento o il calcolo di tali misurazioni e risultati. Tutte le registrazioni delle misurazioni eseguite dall'Impresa di Trasporto e i relativi risultati saranno conservati dall'Impresa di Trasporto e resi disponibili al relativo Utente così come previsto dal Contratto di Trasporto.
- (d) Le soglie di tolleranza ammesse per i dispositivi di misurazione di proprietà, operati e mantenuti dal Gestore sono quelle indicate nell'Allegato (j). L'imprecisione dei dispositivi di misurazione eccedente le soglie di tolleranza richiederà: (x) la correzione delle registrazioni e dei calcoli effettuati in base a tali registrazioni nella misura necessaria a correggere tutti gli errori verificatisi durante il periodo in cui l'imprecisione del dispositivo abbia superato le soglie di tolleranza, o, se non è possibile definire tale periodo, il periodo convenzionalmente concordato dalle Parti; e (y) la taratura dei dispositivi in questione. Qualora il periodo indicato al precedente

punto (x) non sia concordato tra le Parti, la relativa correzione sarà effettuata in relazione al Gas Riconsegnato nel corso dell'ultima metà del periodo che intercorre tra la data della più recente taratura del dispositivo impreciso e la data in cui è stata rilevata l'imprecisione. Le soglie di tolleranza ammesse per i dispositivi di misurazione operati e controllati dall'Impresa di Trasporto sono quelle descritte nel Contratto di Trasporto.

- (e) Considerando che (x) il Gas verrà immesso nella Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere dal Gestore per conto degli Utenti e (y) il Gestore avrà la possibilità di fare le ultime rettifiche ai Profili di Riconsegna di ciascun Utente durante il corso della terza (3<sup>a</sup>) sessione prevista all'articolo 7 delle "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale", nel caso di inesattezze della strumentazione di misura del Gas che diano origine a conguagli del bilancio definitivo degli Utenti effettuati dall'Impresa di Trasporto dopo la chiusura della terza (3<sup>a</sup>) sessione al Punto di Scambio Virtuale ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice di Rete rilevante, a meno che tali inesattezze siano dovute a dolo o colpa grave del Gestore, il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti, o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas), e sarà obbligato soltanto ad eseguire le attività menzionate alla lettera (d) che precede e ad effettuare le necessarie rettifiche di fatturazione ai sensi dell'articolo 8.1.4 del capitolo III.
- (f) Tutta la strumentazione di misurazione del Gas impiegata presso il Terminale ai sensi del presente articolo 6.1.5 sarà di proprietà del Gestore che ne curerà il funzionamento e la manutenzione, a meno che non sia altrimenti richiesto o imposto dalla Normativa applicabile.
- (g) A intervalli regolari il Gestore effettuerà una stima degli incrementi o delle perdite associati all'incertezza delle misurazioni, che saranno imputati alle quantità di Gas e/o GNL di cui all'articolo 1.1(n) del capitolo II.

## III.8 FATTURE, PAGAMENTI E CAPACITÀ DI MAKE-UP

### III.8.1 Fatturazione da parte del Gestore

- (f) *Corrispettivo di Rete*. Come *Corrispettivo di Rete*, l'importo da addebitare all'Utente  $K$  per il Mese  $m$  sarà determinato ai sensi della seguente formula:

$$Fattura_m^k = (FatturaTrasportoNetta) * QuotaEntry_m^k / \sum_{k=1}^n QuotaEntry_m^k + C$$

Dove:

~~$(FatturaTrasportoNetta)$~~  = l'importo del corrispettivo di capacità della fattura emessa dall'Impresa di Trasporto detratto qualsiasi importo addebitato in relazione all'eventuale capacità di trasporto addizionale prenotata per il Mese  $m$  al fine di conferire Capacità Spot o di tipo Continuativo per la gestione dell'Utente  $K$  per le riconsegne del quale è necessaria capacità di trasporto addizionale;

$$QuotaEntry_m^k = Q_{GNL}^k$$

$Q_{GNL}^k$  espressa in Sm<sup>3</sup> è la maggiore tra

(a) la capacità di trasporto media effettivamente utilizzata dall'Utente  $K$  nel periodo rilevante e

(b) la capacità di trasporto che il Gestore rende disponibile all'Utente  $K$  nel periodo rilevante pari al quantitativo contrattuale associato al Contratto per la Capacità dell'Utente  $K$  moltiplicato per un coefficiente  $\beta$  di flessibilità operativa pari al 20%.

Tale capacità si intende al netto del termine  $Q_{GNL}^{ADDk}$ , eventuale capacità di trasporto addizionale prenotata per il Mese  $m$  al fine di conferire Capacità Spot o di tipo Continuativo);

Per periodo rilevante si intende il Mese nel caso di un Utente Continuativo, Periodo di Riconsegna nel caso di un Utente della Capacità Spot.

$C = \alpha^k \cdot X_{GNL}^E \cdot Q_{GNL}^{ADDk}$  sia per gli Utenti della Capacità Spot che di tipo Continuativo nell'eventualità in cui capacità di trasporto addizionale sia stata prenotata per la gestione delle riconsegne dell'Utente  $K$ .  $C$  è a carico solo e esclusivamente dell'Utente  $K$  per le riconsegne del quale è necessaria capacità di trasporto addizionale;

$n$  = il numero di Utenti;

~~$\alpha^k$  = è il moltiplicatore rilevante per l'Utente  $K$  (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) come previsto dall'articolo 9 della Delibera AEEG n. 166 del 29 luglio 2005 come aggiornata e modificata dalla Delibera AEEG n. ARG/Gas n. 92/08 del 7 luglio 2008. Tale moltiplicatore sarà riferito alla capacità di trasporto che il Gestore renderà disponibile a ciascun Utente  $K$ , con riferimento al Contratto per la Capacità in essere tra il Gestore e ciascun Utente. Ai fini della definizione del moltiplicatore, "anni", "semestri", "trimestri" e "mesi" hanno il significato di cui alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas applicabili al trasporto del Gas.~~

~~$CP_{GNL}^E$  = il corrispettivo mensile di capacità addebitato dall'Impresa di Trasporto in riferimento al Punto di Ingresso di Cavarzere;~~

~~$Q_{GNL m}^{ADD k}$  = la capacità di trasporto addizionale prenotata per il Mese  $m$  al fine di conferire Capacità Spot o di tipo Continuativo per la gestione dell'Utente  $K$  per le riconsegne del quale è necessaria capacità di trasporto addizionale.~~

Come Corrispettivo di Rete, il corrispettivo di capacità di trasporto addebitato dall'Impresa di Trasporto al Gestore con riferimento al Mese di Fatturazione, essendo inteso che la determinazione della quota del Corrispettivo di Rete attribuibile a ciascun Utente  $K$  per il Mese  $m$  sarà calcolato ai sensi della seguente formula:

$$\text{Corrispettivo di Rete } k_m = (CP_{GNL}^E / D) \times \alpha$$

Ove:

$CP_{GNL}^E$  = Corrispettivo unitario di capacità relativo al Punto di Riconsegna

$D$  = durata in mesi del Contratto per la Capacità nell'anno di fatturazione.

$\alpha$  = il massimo tra [ $SO^{MAX} \times (\text{Capacità Sottoscritta } k / \text{Capacità del Terminale})$ ] e la capacità di trasporto conferita ai sensi delle Delibere AEEG n. 168/06 n. ARG/gas 2/10 per la prestazione del Servizio di Riconsegna al medesimo Utente;

Ove:

$SO^{MAX}$  = Send Out Massimo Giornaliero

Capacità Sottoscritta dall'Utente  $k$  (espressa in volumi di GNL)

Capacità del Terminale (espressa in volumi di GNL)

Nel caso in cui il corrispettivo di capacità di trasporto addebitato dall'Impresa di Trasporto con riferimento al Mese di Fatturazione venga ridotto per qualunque ragione, il Gestore apporterà rettifiche al Corrispettivo di Rete dovuto dai rispettivi Utenti sulla base dei fatti e delle circostanze relativi a tale riduzione del

corrispettivo di capacità. Inoltre, il Corrispettivo di Rete dovuto dall'Utente dovrà essere ridotto nei casi previsti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2.2.5, 6.1.6 (b) e 6.1.7 (a) del capitolo III e 3.9 del capitolo IV.

### **III.14 RESPONSABILITÀ**

#### **III.14.1 Limitazione della responsabilità**

a) Limitazione della responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente della Capacità Esente.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6.1.8 del capitolo III e dall'articolo 3.8.2 del capitolo IV, il Gestore non sarà responsabile per costi, perdite, danni, pretese e/o spese sofferte o sostenute da qualsiasi Utente della Capacità Esente o da suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso che siano causati, direttamente o indirettamente, dall'inadempimento o dall'adempimento da parte del Gestore o di propri dipendenti, appaltatori, agenti o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso, di qualsiasi obbligazione del Gestore ai sensi del Contratto per la Capacità, salvi i casi e nella misura in cui tali costi, perdite, danni, pretese e/o spese siano causate da dolo o colpa grave del Gestore o di suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto dello stesso. A titolo di chiarimento, resta inteso che (i) in nessun caso l'Impresa di Trasporto potrà essere considerata un appaltatore, un agente o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore ai fini del presente Codice di Rigassificazione e; (ii) il Gestore non sarà responsabile per costi, perdite, danni, pretese e/o spese sofferte o sostenute da qualsiasi Utente della Capacità Esente o dai suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso che siano causati, direttamente o indirettamente, dall'inadempimento o dall'adempimento da parte dell'Impresa di Trasporto o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto della stessa a una qualunque delle obbligazioni dell'Impresa di Trasporto previste dal Contratto di Trasporto.

b) Limitazione della Responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente della Capacità Regolata e dell'Utente della Capacità Regolata nei confronti del Gestore.

La responsabilità per eventuali danni derivanti o comunque connessi alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione di un Contratto per la Capacità Regolata è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

c) L'Utente manleva e terrà indenne il Gestore da ogni e qualsivoglia costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa sofferta o sostenuta in caso di totale o parziale mancata accettazione del Gas Riconsegnato all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas).

## Allegato (a)

### Parte I

#### Modello di Richiesta di Accesso per tutti i Contratti per la Capacità diversi dai Contratti per la Capacità Esentata

[SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE]

A:

Terminale GNL Adriatico S.r.l. (“Gestore”)  
Piazza della Repubblica 14/16  
20124 Milano  
Italia

All’attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione di Capacità

[Luogo], [data]

#### RICHIESTA DI ACCESSO PER LA CAPACITÀ [DISPONIBILE/SPOT]<sup>1</sup>

Egredi Signori,

facciamo riferimento al codice di Rigassificazione adottato dal Gestore e approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in data 12 Maggio 2011 con delibera n. Arg/Gas n. 57/11, relativo alle condizioni di accesso al terminale di rigassificazione *offshore* di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo di Porto Levante (Rovigo), Italia (il “**Codice di Rigassificazione**”).

Il Gestore, ai sensi dell’articolo 2.3 del capitolo II del Codice di Rigassificazione, ha pubblicato sul suo Sistema di Comunicazione Elettronico: [i] *la Capacità Disponibile; e ii) il numero e la tempistica, se nota, degli Slot di Discarica disponibili in ciascun Mese;* [i] *la Capacità Spot disponibile per la sottoscrizione, inclusi la data d’inizio e la durata dello Slot di Discarica, il Cancellato di Accettazione, il Periodo di Riconsegna per l’Utente della Capacità Spot, e il volume massimo di GNL che può essere Scaricato durante tale Slot di Discarica; e ii) la data e l’ora di scadenza per presentare la Richiesta di Accesso per tale Capacità Spot*<sup>2</sup>.

[Richiedente] (il “**Richiedente**”)<sup>3</sup> con la presente richiede al Gestore l’accesso al Servizio: (i) a partire dalla data; (ii) per le quantità; e (iii) ai termini e alle condizioni stabilite nel Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato.

Con riferimento all’articolo 2.4.6 del capitolo II del Codice di Rigassificazione, e in aggiunta alle informazioni contenute nel Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato [Richiedente] con la presente dichiara che:

- (a) il(i) porto(i) di caricazione del GNL che verrà trasportato al Punto di Consegna è (sono) [inserire il nome del(i) porto(i) di caricazione];

<sup>1</sup> Cancellare come opportuno.

<sup>2</sup> Cancellare come opportuno.

<sup>3</sup> Resta inteso che, se la presente Richiesta di Accesso è accettata dal Gestore senza modifiche, il Richiedente, di conseguenza, diverrà un Utilizzatore. Pertanto, il termine Richiedente nella presente Richiesta di Accesso sarà inteso come riferito all’Utilizzatore nel Contratto per la Capacità allegato.

- (b) la(e) Nave(i) Metaniera(e) che verrà(nno) utilizzata(e) per il trasporto di GNL al Punto di Consegna ha(hanno) le seguenti caratteristiche tecniche [*inserire le caratteristiche tecniche, includendo la stazza, la capacità lorda di carico e la lunghezza*];
- (c) è titolare di (un) contratto(i) di importazione compatibile(i), quanto a durata e a quantità, con i termini della presente Richiesta di Accesso, specificati nel Contratto per la Capacità [*Regolata/Spot*] allegato e nelle lettere (a) e (b) di cui sopra;
- (d) le Dichiarazioni di cui all'articolo 2.4.1. del capitolo III del Codice di Rigassificazione sono e saranno veritiere e corrette con riferimento a [*Richiedente*] in questione dalla data di presentazione della presente Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo Contratto per la Capacità [*Regolata/Spot*] allegato o al rifiuto della presente Richiesta di Accesso, a seconda dei casi;
- (e) [*in caso di accettazione della presente Richiesta di Accesso, il Richiedente si attiverà tempestivamente al fine di essere abilitato ad operare al Punto di Scambio Virtuale, e provvederà a sottoscrivere debitamente, e a fornire tempestivamente al Gestore, la documentazione richiesta da Snam Rete Gas, affinché il Gestore sia autorizzato ad operare al Punto di Scambio Virtuale presentando richieste per transazioni che comportano l'automatica accettazione da parte dell'Utente*] [*è già stato abilitato ad operare al Punto di Scambio Virtuale e, in caso di accettazione della presente Richiesta di Accesso, sottoscriverà debitamente, e fornirà tempestivamente al Gestore, la documentazione richiesta da Snam Rete Gas, affinché il Gestore sia autorizzato ad operare al Punto di Scambio Virtuale presentando richieste per transazioni che comportano l'automatica accettazione da parte dell'Utente*]<sup>4</sup>;
- (f) soddisfa e manterrà i Requisiti per l'Accesso di cui all'articolo 2.4.5 del capitolo II del Codice di Rigassificazione dalla data della presente Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo Contratto per la Capacità [*Regolata/Spot*] allegato; e
- (g) è in possesso dei seguenti requisiti per il riconoscimento della priorità nell'allocazione della richiesta di Capacità Disponibile: [*inserire qualsiasi dei seguenti requisiti indicati nella lettera (a) (iii) dell'articolo 2.4.2 del capitolo II del Codice di Rigassificazione*]:
- (i) il Richiedente è un cliente finale o un consorzio di clienti finali che importino per autoconsumo e non è un produttore di energia elettrica;
  - (ii) il Richiedente si impegna ad offrire l'intero volume di Gas da importare presso il Punto di Scambio Virtuale, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie;
  - (iii) il Richiedente si impegna ad offrire una quota almeno pari al 20% (venti per cento) del volume di Gas da importare presso il Punto di Scambio Virtuale, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie e, in

---

<sup>4</sup> Cancellare come opportuno.

particolare, una quota pari al [inserire quota]% del volume del Gas che deve essergli Riconsegnato;

- (iv) il Richiedente importa da Stati diversi rispetto a quelli con cui erano in corso contratti di importazione pluriennale alla data del 28 settembre 2004;
- (v) il Richiedente è titolare di una capacità di trasporto conferita ai punti di entrata della Rete, esclusi i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore al 25% (venticinque per cento) del totale delle capacità di trasporto allocate presso gli stessi.]<sup>5</sup>

[*Qualora applicabile* : L' Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza saranno : [*Completare*]]

(.....)

---

<sup>5</sup> Da inserire se applicabile e solo per la Richiesta di Accesso per la Capacità Disponibile. Da non inserire per le Richieste di Accesso per Capacità Spot. Si noti che i Richiedenti che ricadono in una delle categorie previste ai punti (i) e (ii) avranno il diritto di richiedere la Capacità Disponibile per un periodo massimo di 10 (dieci) anni, mentre i Richiedenti che ricadono in una delle categorie previste ai punti (iii), (iv) e (v) avranno diritto di richiedere la Capacità Disponibile per un periodo massimo di 5 (cinque) anni.

## Allegato (k)

### Procedura per la Riconsegna del Gas

#### Introduzione

Il Servizio di Riconsegna prestato dal Gestore è regolato dalle disposizioni del Codice di Rigassificazione e dalla presente Procedura per la Riconsegna del Gas, la quale è stata redatta al fine di uniformarsi alle norme contenute nella Delibera AEEG n. 167 dell'1 agosto 2005 ed alle indicazioni della relativa "Relazione Tecnica", la quale prevede che "le modalità di ripartizione del gas riconsegnato fra gli utenti devono altresì consentirne la riconsegna a ciascun utente secondo un profilo continuo nel mese, in modo da garantire continuità nelle forniture agli utenti del servizio continuativo, che dispongono di capacità per una sola discarica al mese" e (ii) il Contratto di Trasporto. Il Servizio di Riconsegna si compone di due principali attività: rendere disponibile il Gas all'Utente al Punto di Riconsegna su base provvisoria; e determinare le quantità finali effettive di Gas alle quali tale Utente ha diritto durante il periodo di riferimento.

Al fine di consentire un profilo di consegna continuativo per ciascun Utente Continuativo, l'esecuzione dell'algoritmo descritto nella Parte 1 che segue comporta la riconsegna di quantità di GNL, durante il corso del Mese, che potrebbero essere in eccesso rispetto ai rispettivi inventari giornalieri di tali Utenti. Gli Utenti Continuativi autorizzano il Gestore a comunicare le informazioni relative ai loro rispettivi inventari giornalieri alle rispettive controparti.

#### Parte 1: Utente Continuativo e Utenti del Servizio di Trasporto

Le quantità provvisorie e finali effettive di Gas riconsegnate agli Utenti Continuativi, o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente conformemente all'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) a seconda del caso, dovranno essere determinate come segue:

#### Programma Iniziale Mensile di Riconsegna

Entro il terzo Giorno Lavorativo che precede l'inizio del Mese  $M$ , il Gestore preparerà e pubblicherà il Programma Iniziale Mensile di Riconsegna per ciascun Utente. Il Programma Iniziale Mensile di Riconsegna, basato sul vigente Programma Trimestrale, evidenzierà la quantità totale di Gas (espressa in energia (GJ)) che il Gestore programma di rendere disponibile al Punto di Riconsegna su base provvisoria a tale Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 (come modificato dalla delibera 297/2012/R/Gas) ogni Giorno del Mese  $M$ .

Il Programma Iniziale Mensile di Riconsegna sarà determinato attraverso un processo che si articola nei seguenti due passaggi:

Passaggio 1: per ogni Giorno  $d$  del Mese  $M$ , il Gestore stimerà inizialmente la quantità di GNL che sarà disponibile nei serbatoi del Terminale (utilizzando le Formule (1), (2) e (3)) per ciascun Utente  $e$ , successivamente, stimerà le quantità di Gas che saranno disponibili per la Riconsegna (utilizzando la Formula (3)) per ciascun Utente; e

Passaggio 2: il Gestore determinerà i profili di riconsegna (ossia le quantità di Gas che saranno riconsegnate a ciascun Utente  $k$  ogni Giorno  $d$  del Mese  $M$ ) applicando le quote medie mensili dei risultati dei Passaggi 1 e 2 ai volumi totali di Gas riconsegnati per ciascun Mese  $M$  (Formule (4) e (5)).

***Passaggio - 1: Stima del GNL disponibile nei serbatoi del Terminale e del Gas disponibile per la riconsegna per Utente e per singolo Giorno***

La quantità stimata di GNL disponibile per un Utente  $k$  in un Giorno  $d$  ( $ED_d^k$ ), viene calcolata sulla base della seguente formula, essendo inteso che tale stima dovrà tenere conto delle quantità stimate di Consumi e Perdite:

**Formula (1)**

$$ED_d^k = ES_d^k + ECN_d^k$$

Dove:

$ES_d^k$  = quantità stimata di GNL (espressa in Gj) disponibile nei serbatoi del Terminale per l'Utente  $k$  alle ore 06:00 nel Giorno  $d$ , che rimarrà una volta detratta la quantità di Gas che si è stimato sia stata riconsegnata all'Utente  $k$  (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 come modificata dalla delibera 297/2012/R/Gas) nel Giorno  $d-1$  (calcolata utilizzando la Formula (3) per  $d-1$ );

$ECN_d^k$  = quantità netta di GNL (espressa in Gj) che si è stimato sarà Scaricata dall'Utente  $k$  nel Giorno  $d$ , calcolata dalla seguente formula:

$$ECN_d^k = (1 - c) * EC_d^k$$

$c$  = valore percentuale definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a copertura dei Consumi e Perdite

$EC_d^k$  = quantità stimata di GNL scaricata dall'Utente  $k$  nel Giorno  $d$ . Nel caso in cui le operazioni di scarica si svolgano in un periodo afferente due mesi consecutivi, le quantità corrisponderanno ai quantitativi scaricati di competenza di ciascun mese;

$d = 1$  ad  $M$ ,  $M$  essendo il numero naturale che identifica l'ultimo giorno di calendario del Mese  $M$ . Giorno  $d$  è il periodo di ventiquattro (24) ore consecutive che inizia alle ore 06:00 (ora italiana) di tale giorno di calendario e termina alla stessa ora del giorno di calendario successivo;

$k$  = un determinato Utente Continuativo nel corso del periodo di riferimento.

Conseguentemente, la quantità totale di GNL che si è stimato sarà disponibile nei serbatoi del Terminale per tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno  $d$  si determina in base alla seguente formula:

**Formula (2)**

$$ED_d^T = \sum_{k=1}^j ED_d^k$$

Dove:

$j$  = il numero di Utenti Continuativi.

La quantità di Gas che si è stimato sarà disponibile per la riconsegna a ciascun Utente  $k$  nel Giorno  $d$  ( $EP_d^k$ ) si determina come una quota della quantità totale di Gas che si è stimato sarà riconsegnata nel Giorno  $d$  ( $EP_d^T$ ), proporzionalmente alla quantità di GNL presente nei serbatoi del Terminale disponibile per l'Utente  $k$  nel Giorno  $d$  ( $ED_d^k$ ), confrontata alla quantità totale di GNL che si è stimato sarà nei serbatoi del Terminale per tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno  $d$  ( $ED_d^T$ ).

Più specificamente:

**Formula (3)**

$$EP_d^k = EP_d^T * \frac{ED_d^k}{ED_d^T}, \quad \text{con} \quad EP_d^T = \sum_{k=1}^j EP_d^k$$

Dove:

$EP_d^T$  = la quantità totale stimata di Gas (espressa in Gj) disponibile per la riconsegna nel Giorno  $d$ , una volta dedotta la quantità di Gas riconsegnata agli Utenti della Capacità Spot (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 come modificata dalla delibera 297/2012/R/Gas) nel Giorno  $d$ .

Nota: la metodologia descritta sopra può dare luogo a valori ridotti per il termine  $EP_d^k$  che non sono significativi sul piano operativo quando il termine  $ED_d^k$  si avvicina allo zero. Di conseguenza, quando  $ED_d^k$  raggiunge il valore minimo di 1,000 Gj, la quantità di Gas che si è stimato sarà riconsegnata al singolo Utente  $k$ ,  $EP_d^k$ , sarà considerata come equivalente a  $ED_d^k$ .

**Passaggio – 2: Determinazione dei profili di riconsegna**

Utilizzando i dati ottenuti applicando le Formule (1), (2), (3) per l'Utente  $k$  per tutti i Giorni  $d$  del Mese  $M$ , il Gestore calcolerà la quantità mensile complessiva di Gas da riconsegnare a ciascun

Utente (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 come modificata dalla delibera 297/2012/R/Gas)  $k$  ( $\sum_{d=1}^M EP_d^k$ ), e la quantità mensile complessiva da riconsegnare a

tutti gli Utenti ( $\sum_{d=1}^M EP_d^T$ ).

Il rapporto risultante, ( $Ratio(EP)_M^K$ ), è la percentuale dell'Utente  $k$  della quantità totale di Gas da riconsegnare a tutti gli Utenti Continuativi (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 come modificata dalla delibera 297/2012/R/Gas) nel corso del Mese  $M$ . Questa percentuale viene quindi applicata alla quantità totale di Gas (espressa in Gj) che si è stimato sarà riconsegnata nel giorno ( $d$ ) ( $EP_d^T$ ), al fine di definire la quantità di Gas che si è stimato sarà riconsegnata a ciascun Utente ( $k$ ) ogni Giorno ( $d$ ) del Mese  $M$  ( $EP_d^k$ ).

**Formula (4)**

$$Ratio(EP)_M^K = \frac{\sum_{d=1}^M EP_d^k}{\sum_{d=1}^M EP_d^T}$$

Il profilo di riconsegna che prevede consegne stimate di Gas per ciascun Utente ( $k$ ) (o per gli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 come modificata dalla delibera 297/2012/R/Gas) nel Giorno  $d$  si determina poi, in base alla seguente formula:

**Formula (5)**

Profilo iniziale di riconsegna del Gas (espresso in Gj) per ciascun Utente ( $k$ ) (o per gli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 come modificata dalla delibera 297/2012/R/Gas) e per ogni Giorno ( $d$ ):

$$PEP_d^k = \frac{\sum_{d=1}^M EP_d^k}{\sum_{d=1}^M EP_d^T} * (EP_d^T)$$

con  $M$  = ultimo giorno di calendario del Mese  $M$

Dove:

$PEP_d^k$  è uguale alla quantità stimata di Gas che sarà riconsegnata all'Utente (k) (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 come modificata dalla delibera 297/2012/R/Gas) nel Giorno (d)

$EP_d^K$  è la quantità stimata di Gas che sarà riconsegnata all'Utente (k) nel Giorno (d) in conformità alla Formula (3) che precede

$EP_d^T$  è la quantità stimata totale di Gas che sarà riconsegnata a tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno d.

### **Programma di Riconsegna Modificato**

Il Programma di Riconsegna Mensile sarà modificato giornalmente (tale Programma di Riconsegna Mensile modificato sarà di seguito indicato come “**Programma di Riconsegna Modificato**”) e, così come modificato, fungerà da base per le nomine all'Impresa di Trasporto. Tali modifiche dovranno basarsi sui risultati degli algoritmi sopra indicati effettuati ogni Giorno, utilizzando gli ultimi dati effettivi noti e gli ultimi dati stimati.

Il Gestore si adopererà per comunicare il Programma di Riconsegna Modificato non più tardi delle 17:00 di ogni Giorno d per il Giorno d+2.

Ogni Programma di Riconsegna Modificato dovrà tenere conto di tutti gli elementi menzionati all'interno del Codice di Rigassificazione, ivi inclusi:

- Arrivi anticipati o ritardati delle Navi Metaniere;
- Riprogrammazione delle Discariche in programma;
- Differenze tra le quantità di GNL attese in Discarica nel corso del Mese e le quantità effettive Scaricate;
- Programmazione dei carichi Spot durante il Mese;
- Riduzioni di capacità del Terminale e/o della Rete;
- La necessità di un sufficiente colaggio nei serbatoi del Terminale per ospitare la Discarica successiva; e
- Cambiamenti nelle quantità attese di Gas Utilizzato dal Terminale e di Gas perduto.

### **Determinazione delle quantità effettive di Gas alle quali hanno diritto gli Utenti Continuativi**

Soggetto alle disposizioni dei codici di rete delle Imprese di Trasporto, entro il secondo (2) Giorno Lavorativo di ciascun Mese il Gestore dovrà fornire a ciascun Utente un prospetto sulle quantità di Gas spettanti, che mostri le quantità effettive di Gas che l'Utente aveva diritto di ricevere ogni Giorno nel corso del Mese precedente. Le quantità di Gas effettivamente riconsegnate a ciascun Utente Continuativo (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 come modificata dalla delibera 297/2012/R/Gas) ogni Giorno d saranno calcolate applicando gli algoritmi descritti di seguito, utilizzando i dati effettivi.

Qualora le quantità di Gas effettivamente riconsegnate a ciascun Utente Continuativo ogni Giorno d del Mese precedente, come evidenziate nel resoconto della titolarità della quantità di Gas, differiscano dalle quantità nominate al Punto di Scambio Virtuale dal Gestore durante il corso di tale Mese sulla base del Programma Iniziale di Riconsegna e del Programma di Riconsegna

Rettificato, il Gestore effettuerà transazioni di cui alle “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale” al fine di rispecchiare i Profili di Riconsegna Finali di tutti gli Utenti coinvolti ma non sarà obbligato ad effettuare transazioni, nelle rilevanti sessioni, al fine di rettificare il profilo giornaliero o infra giornaliero di Riconsegna di ciascun Utente coinvolto.

***Passaggio - 1: Determinazione del GNL disponibile nei serbatoi del Terminale e del Gas disponibile per la riconsegna al singolo Utente nel singolo Giorno***

La quantità di GNL disponibile per un Utente  $k$  nel Giorno  $d$  ( $ED_d^k$ ) si calcola sulla base della seguente formula, utilizzando i dati effettivi:

**Formula (1')**

$$ED_d^k = ES_d^k + ECN_d^k$$

Dove:

$ES_d^k$  = il GNL disponibile per l'Utente  $k$  alle ore 06:00 del Giorno  $d$ , calcolato sottraendo da  $ED_{d-1}^k$  = quantità di Gas riconsegnate all'Utente  $k$  nel Giorno  $d-1$  (calcolate utilizzando la Formula (3') per  $d-1$ ), espresse in Gj

$ECN_d^k$  = quantità netta effettiva di GNL Scaricato dall'Utente  $k$  nel Giorno  $d$ , espressa in Gj, calcolata dalla seguente formula:

$$ECN_d^k = (1 - c) * EC_d^k$$

$c$  = valore percentuale definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a copertura dei Consumi e Perdite

$EC_d^k$  = quantità di GNL Scaricato dall'Utente  $k$  nel Giorno  $d$ . Nel caso in cui le operazioni di scarica si svolgano in un periodo afferente due mesi consecutivi, le quantità corrisponderanno ai quantitativi scaricati di competenza di ciascun mese;

$d$  = 1 a  $M$ ,  $M$  essendo il numero naturale che identifica l'ultimo giorno di calendario del Mese  $M$ . Il Giorno  $d$  è il periodo di ventiquattro (24) ore consecutive che ha inizio alle ore 06:00 (ora italiana) di tale giorno di calendario e termina alla stessa ora del giorno di calendario successivo

$k$  = lo specifico Utente Continuo nel corso del periodo di riferimento

Di conseguenza, la disponibilità finale complessiva di GNL nei serbatoi del Terminale nel Giorno  $d$  si ottiene applicando la seguente formula:

**Formula (2')**

$$ED_d^T = \sum_{k=1}^j ED_d^k$$

Dove:

$j$  = il numero di Utenti Continuativi.

La quantità di Gas disponibile per la riconsegna nel Giorno  $d$  a ciascun Utente  $k$  si determina come quota della quantità totale di Gas effettivamente riconsegnata nel Giorno  $d$ , proporzionale alla quantità di GNL nei serbatoi del Terminale disponibile per l'Utente  $k$  nel Giorno  $d$  (come determinato in base alla Formula (1')) confrontata con la quantità totale effettiva di GNL nei serbatoi del Terminale disponibile per tutti gli Utenti nel Giorno  $d$  (come determinato in base alla Formula (2')).

Più specificamente:

**Formula (3')**

$$ER_d^k = ER_d^T * \frac{ED_d^k}{ED_d^T}$$

Dove:

$ER_d^T$  = la quantità di Gas disponibile per la riconsegna nel Giorno  $d$ , espressa in Gj, dopo aver detratto la quantità di Gas riconsegnata agli Utenti della Capacità Spot nel Giorno  $d$ .

Nota: La metodologia descritta sopra può dare luogo a valori ridotti per il termine  $ER_d^k$  che non sono significativi dal punto di vista operativo quando il termine  $ED_d^k$  si avvicina allo zero.

Di conseguenza, quando  $ED_d^k$  raggiunge il valore minimo di 1,000 Gj, la quantità di Gas riconsegnata all'Utente  $k$ ,  $ER_d^k$ , sarà considerata come uguale a  $ED_d^k$ .

### **Passaggio – 2: Determinazione dei Profili Finali di Riconsegna**

Utilizzando i dati scaturiti dalle *Formule* (1'), (2') e (3'), il Gestore dovrà calcolare la quantità totale mensile di Gas effettivamente riconsegnata a ciascun Utente ( $\sum_{d=1}^M ER_d^k$ ) confrontata con la

quantità totale mensile di Gas effettivamente riconsegnata a tutti gli Utenti ( $\sum_{d=1}^M ER_d^T$ ).

Il rapporto risultante ( $Ratio(ER)_M^K$ ) è la percentuale mensile di Gas associata con ciascun Utente ( $k$ ).

**Formula (4')**

$$Ratio(ER)_M^K = \frac{\sum_{d=1}^M ER_d^k}{\sum_{d=1}^M ER_d^T}$$

Questo rapporto si applica quindi alla quantità totale di Gas effettivamente riconsegnata nel Giorno ( $d$ ) ( $ER_d^T$ ), espressa in Gj, al fine di definire la quantità di Gas effettivamente riconsegnata a ciascun Utente ( $k$ ) ogni Giorno ( $d$ ) del Mese ( $ER_d^k$ ) (il “**Profilo Finale di Riconsegna**”).

**Formula (5')**

Profilo di Riconsegna del Gas effettivo (espresso in Gj) per ciascun Utente ( $k$ ) e per Giorno ( $d$ ):

$$PER_d^k = \frac{\sum_{d=1}^M ER_d^k}{\sum_{d=1}^M ER_d^T} * (ER_d^T)$$

con  $M$  = ultimo giorno di calendario del Mese  $M$

Dove:

$PER_d^K$  uguale alla quantità di Gas riconsegnata all'Utente ( $k$ ) nel Giorno ( $d$ )

$ER_d^T$  uguale alla quantità totale di Gas riconsegnata a tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno ( $d$ )

## **Parte 2: Utenti della Capacità Spot**

Il Gestore svilupperà un Programma di Riconsegna Spot che indichi la quantità di Gas che sarà riconsegnata ogni Giorno  $d$  del relativo Periodo di Riconsegna Spot per ciascun Utente della Capacità Spot (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera 167/05 come modificata dalla delibera 297/2012/R/Gas), prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti (inclusi quelli indicati nel Contratto per la Capacità Spot dell'Utente).

Il programma di Riconsegna Spot verrà modificato come opportuno (tale Programma di Riconsegna Spot modificato sarà indicato di seguito come “**Programma di Riconsegna Spot Modificato**”) e, così come modificato, fungerà da base per le nomine all’Impresa di Trasporto.

Il Programma di Riconsegna Spot Modificato dovrà tenere conto di tutti gli elementi indicati nel Codice di Rigassificazione, ivi inclusi:

- Arrivi anticipati o ritardati delle Navi Metaniere;
- Riprogrammazione delle Discariche in programma;
- Differenze tra le quantità di GNL attese in Discarica nel corso del Mese ed effettive quantità Scaricate;
- Programmazione dei carichi Spot nel corso del Mese;
- Riduzioni della capacità del Terminale e/o della Rete;
- La necessità di sufficiente colaggio nei serbatoi del Terminale per ricevere la Discarica successiva;